

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2237 del 4 NOV. 2015

DIREZIONE : U.O.C. AFFARI GENERALI – SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 8 NOV. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: CONTROVERSIA DR. RIZZA ANTONINO C/A.USL 7. LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. GIAMBATTISTA SCHININA' (GIUDIZIO DI PRIMO GRADO) DEFINITO CON SENTENZA N. 541/05 E 42/07 DEL TRIBUNALE DI RAGUSA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Il 4 NOV. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della UOC Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato il 02.08.2001 il Dott. Antonio Rizza impugnava la deliberazione n. 297 del 19.07.2001 a mezzo della quale il Commissario Straordinario revocava al ricorrente l'incarico di direttore amministrativo, nominando al suo posto il Dott. Antonio Cusumano;

Che con deliberazione n. 679 del 10.08.2001 l'Azienda USL 7 disponeva di costituirsi e resistere in giudizio nel ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal Dott. Antonino Rizza, conferendo all'uopo incarico professionale all'Avv. Giambattista Schininà;

Che con ordinanza n. 801/01 il Giudice del Lavoro rigettava l'istanza cautelare contenuta nel ricorso e rimandava al giudizio di merito ogni statuizione anche sulle spese processuali;

Che con delibera n. 42 del 10.01.2002 l'Azienda si costituiva per resistere in giudizio avverso il ricorso avanti il Giudice del Lavoro promosso dal Dr. Rizza Antonino notificato il 07.01.2002 conferendo apposito incarico professionale all'Avv. Giambattista Schininà;

Che con sentenza non definitiva n. 541/05 il Tribunale di Ragusa dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa avente ad oggetto la reimmisione del ricorrente nel posto di direttore amministrativo dell'A.USL 7 di Ragusa; nel contempo dichiarava la illegittimità della delibera n. 297 del 19/07/2001 di revoca del predetto incarico al Dr. Rizza Antonino e condannava l'Azienda al risarcimento dei danni, da quantificarsi nel prosieguo del giudizio;

Che con sentenza n. 42/07 il Tribunale di Ragusa condannava l'Azienda al pagamento a titolo di risarcimento del danno, della differenza tra il trattamento economico già spettante a quest'ultimo quale direttore amministrativo e il trattamento economico allo stesso riconosciuto quale dirigente amministrativo relativamente al periodo compreso tra il 09.07.2001 e il 25.03.2002, differenza pari ad Euro 34.190,83, detratto il relativo 20%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo; condannava altresì l'Azienda al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento del danno, della differenza tra il trattamento pensionistico in atto riconosciuto ed il trattamento pensionistico calcolato in base ai criteri indicati in seno alla relazione di perizia depositata il 28.05.06; condanna altresì l'Azienda USL a rifondere le spese processuali;

Che con delibera n. 776 del 15.02.2007 l'Azienda disponeva di proporre appello avverso la sentenza n. 541/05 non definitiva ed avverso la sentenza n. 42/07 del Tribunale di Ragusa rese nella controversia del Dr. Rizza Antonino c/AUSL 7 sopra descritta;

Che con la sentenza n. 339/2013 del 07.03.2013 la Corte di Appello di Catania, che, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, rigettava ogni domanda originariamente proposta dal Dott. Rizza Antonino, compensando tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio;

Che con ricorso per Cassazione notificato il 08.06.2013 il Dott. Rizza impugnava innanzi la Suprema Corte detta decisione, chiedendone l'annullamento;

Che con delibera n. 1335 del 27.06.2013 l'Azienda disponeva di costituirsi e resistere avverso detto giudizio di Cassazione, confermando il relativo incarico professionale all'Avv. Giambattista Schininà;

Che con sentenza n. 8080/2015 depositata il 21.04.2015 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, riuniti sia il ricorso principale del Dott. Rizza che il ricorso incidentale dell'Azienda, li rigettava, condannando il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali;

Vista la fattura n. 13/2015 dell'Avv. Schininà relativa ai giudizi riuniti avanti il Tribunale di Ragusa n. 801/2001 e n. 1099/2001, definiti con sentenza non definitiva n. 541/2005 e sentenza definitiva n. 42/2007 per l'importo di Euro 37.653,87 al lordo della ritenuta d'acconto;

Ritenuto che la parcella, è redatta in conformità delle prescrizioni a suo tempo dettate dall'Azienda (valore controversia: € 752.000,00) per cui può procedersi al pagamento della stessa;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto da intendersi qui di seguito riportato e trascritto:

- Autorizzare la spesa di Euro 37.653,87 al lordo della ritenuta d'acconto al conto di costo n. 202020101 (fondo rischi per cause civili ed oneri processuali);
- Liquidare e pagare la fattura professionale n. 13/15 all'Avv. Giambattista Schininà per la difesa in giudizio dell'Azienda nella controversia Dr. Rizza Antonino c/AUSL 7 meglio sopra descritta (primo grado)

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato 33115	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			